REGOLAMENTO (CEE) N. 2849/93 DELLA COMMISSIONE

del 19 ottobre 1993

relativo alla modulazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari dei paesi terzi mediterranei

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3488/89 del Consiglio, del 21 novembre 1989, che stabilisce le modalità decisionali relative ad alcune disposizioni previste per prodotti agricoli nel quadro degli accordi mediterranei [1], in particolare l'articolo 2,

considerando che, conformemente agli accordi conclusi con vari paesi terzi mediterranei, la Comunità può decidere una differenziazione del prezzo di entrata per taluni ortofrutticoli originari di tali paesi, tenendo conto dei bilanci annui degli scambi stabiliti per prodotto e per paese in applicazione del regolamento (CEE) n. 451/89 del Consiglio, del 20 febbraio 1989, relativo alla procedura da applicare a taluni prodotti agricoli originari di alcuni paesi terzi mediterranei [2];

considerando che l'esame delle prospettive delle correnti di esportazioni dei paesi terzi mediterranei, considerate nell'ambito dell'andamento generale del mercato comunitario, evidenzia l'opportunità di porre in essere la modulazione del prezzo di entrata per le arance, le clementine, i mandarini e altri simili ibridi di agrumi, nonché per i limoni e i pomodori;

considerando che, per ciascuno dei prodotti in causa, la modulazione del prezzo di entrata deve riguardare l'importo da dedurre, quale dazio doganale, dai corsi rappresentativi rilevati nella Comunità ai fini del calcolo del prezzo d'entrata di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93 [4]; che, secondo i prodotti e le origini, per il raggiungimento dell'obiettivo perseguito appaiono consone riduzioni pari ad un terzo, a seconda dei casi, o di cinque sesti, da applicarsi durante i periodi di scambi; che tali riduzioni devono essere applicate limitatamente a quantitativi prestabiliti, in conformità degli accordi mediterranei;

considerando che la suddetta modulazione del prezzo di entrata è prevista per quantitativi determinati, che devono essere contabilizzati durante i periodi fissati negli accordi; che tale contabilizzazione si effettua nel quadro del controllo statistico posto in essere per la gestione dei contingenti;

considerando che è tuttavia opportuno predisporre un sistema di sorveglianza comunitaria per i pomodori originari del Marocco importati nella Comunità durante il mese di maggio, dato che in questo periodo non si applicano contingenti;

considerando che non appena sono raggiunti i quantitativi previsti dagli accordi mediterranei e riportati nel presente regolamento la Commissione ne informa gli Stati membri;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ai fini del calcolo del prezzo di entrata previsto all'articolo 24, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1035/72, per ciascuno dei prodotti originari dei paesi terzi mediterranei in allegato, l'importo da dedurre quale dazio doganale dai corsi rappresentativi rilevati è ridotto della percentuale indicata nello stesso allegato nei periodi e limitatamente ai quantitativi ivi indicati.

Articolo 2

1. Le importazioni di pomodori freschi o refrigerati di cui al codice NC 0702 00 originari del Marocco sono sottoposte a sorveglianza comunitaria nel corso del mese di maggio.

2. Le imputazioni ai quantitativi previsti si effettuano man mano che i prodotti vengono presentati in dogana sulla scorta di dichiarazioni di immissione in libera pratica e di un certificato di circolazione delle merci.

Una merce può essere imputata a tale quantitativo solo se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data a decorrere dalla quale non è più applicabile il regime preferenziale.

Il grado di utilizzazione dei quantitativi è constatato a livello comunitario in base alle importazioni imputate secondo le modalità stabilite nei commi precedenti.

[1] GU n. L 340 del 23. 11. 1989, pag. 2.
[2] GU n. L 52 del 24. 2. 1989, pag. 7.
[3] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[4] GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.

Gli Stati membri informano la Commissione, con la periodicità ed entro i termini indicati al paragrafo 3, in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità di cui sopra.

3. In caso di importazioni effettive, gli Stati membri comunicano alla Commissione i rendiconti delle imputazioni ogni dieci giorni, trasmettendo i medesimi nel termine di cinque giorni a decorrere dalla fine di ogni decade.

4. Non appena sono raggiunti i quantitativi indicati nell'allegato, la Commissione comunica agli Stati membri la data a decorrere dalla quale cessa di essere applicabile il regime preferenziale.

Articolo 3

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'applicazione del presente regolamento e, all'occorrenza, per il coordinamento con il regime di gestione dei contingenti tariffari.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° novembre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

ALLEGATO

MODULAZIONE PREZZO DI ENTRATA

Prodotti		Paesi terzi mediterranei	Quantità prevista negli accordi (t)	Periodi globali di contabilizzazione	Periodi di applicazione della modulazione	Importi da dedurre
Codice NC	Designazione delle merci					
ex 0805 10	Arance fresche o refrigerate	Israele	293 000	dall'1. 7. 1993 al 30. 6. 1994	dall'1. 12. 1993 al 31. 5. 1994	I due terzi
		Marocco	265 000			
		Tunisia	28 000			
		Egitto	7 000			
		Cipro	67 000	dall'1. 1. 1994 al 31. 12. 1994	dall'1. 1. 1994 al 31. 5. 1994	I due terzi
					dall'1. 12. 1994 al 31. 12. 1994	I cinque sesti
ex 0805 20	Mandarini e altri ibridi di agrumi freschi o refrigerati, escluse le clementine	Marocco Israele	Marocco 110 000 Israele 14 200	dall'1. 7. 1993 al 30. 6. 1994	dall'1. 11. 1993 a fine febbraio 1994	I due terzi
ex 0805 20	Clementine fresche o refrigerate	Marocco Israele			dall'1. 12. 1993 a fine febbraio 1994	I due terzi
ex 0805 30 10	Limoni freschi o refrigerati	Cipro	15 000	dall'1. 1. 1994 al 31. 12. 1994	dall'1. 1. 1994 al 31. 5. 1994	I due terzi
		Turchia	12 000		dall'1. 6. 1994 al 31. 12. 1994	I cinque sesti
		Israele	6 400			
0702 00	Pomodori freschi o refrigerati	Marocco	86 000 di cui — aprile 15 000 — maggio 10 000	dal 15. 11. 1993 al 31. 5. 1994	dal 15. 11. 1993 al 20. 12. 1993	I due terzi
					dall'1. 4. 1994 al 31. 5. 1994	I cinque sesti